

STATUTO SOCIALE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Denominazione sociale

È costituita una società per azioni con la denominazione "QUALITA' E SERVIZI S.P.A." ai sensi dell'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Articolo 2 - Oggetto sociale

In qualità di società benefit, la società Qualità e Servizi Spa intende perseguire più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, territorio, ambiente e altri portatori di interesse.

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'esercizio e la gestione di cucine centralizzate e di centri cottura, mense sociali, aziendali, interaziendali, scolastiche e di comunità in genere, sia mediante fornitura di pasti cucinati che di materie prime.

La società ha per oggetto, inoltre, le seguenti attività:

- servizio di catering e ristoranti per eventi/manifestazioni;
- portierato, reception, guardiania, anche in mostre e/o scuole di ogni ordine e grado, attività culturali e simili, attuato con ogni mezzo ivi compresa la telesorveglianza;
- la riscossione di pedaggi, la presa e consegna di documenti;
- servizio cassa in giardini e parchi pubblici, in mostre e attività culturali;
- controllo di impianti allarmistici, installazione ed assistenza tecnica sugli impianti di sicurezza, operatori impianti video circuiti chiusi;
- servizi di reference e reception;
- gestione in conto proprio di servizi di bar interno per aziende, uffici, ospedali, scuole di ogni ordine e grado, da esercitarsi eventualmente anche a mezzo di macchine distributrici;
- fornitura, organizzazione e gestione in conto proprio di servizi di trasporto, di trasloco, facchinaggio e fattorinaggio, pulizie;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie e il servizio di stazione appaltante, apprestati a supporto degli enti soci;
- promozione e diffusione di modelli e sistemi produttivi sostenibili, in particolare il modello di società benefit;
- creare un impatto positivo sulla società e la biosfera, promuovendo condizioni favorevoli alla prosperità sociale e ambientale, anche tramite, vista la natura della società, la scelta di materie prime stagionali, derivanti da produzione biologica o comunque da agricoltura sostenibile
- creare valore sostenibile nel lungo periodo per tutti gli stakeholder attraverso l'impegno a considerare l'impatto dell'impresa sulla società e l'ambiente
- sostenere e promuovere il territorio, in particolare l'area dei Comuni soci, attraverso lo sviluppo di filiere che rilocalizzino i circuiti di produzione e consumo e quindi anche le risorse economiche e sociali;
- comunicare annualmente i risultati conseguiti, i progressi e gli impegni futuri verso il raggiungimento di impatto sociale e ambientale, sia verso gli azionisti che verso il pubblico in generale.

Le specifiche finalità di beneficio comune sono perseguite attraverso lo svolgimento di attività il cui obiettivo è quello di generare un misurabile valore sociale nel

pubblico interesse e di creare le premesse per il mantenimento di risultati economici soddisfacenti.

Ai fini dell'attuazione degli scopi sociali, la società potrà compiere in via strumentale, complementare e non prevalente, tutti gli atti o operazioni industriali, commerciali, mobiliari (non a scopo di collocamento), immobiliari, finanziarie aventi attinenza con detto suo oggetto. Sono espressamente escluse tutte le attività di natura finanziaria nei confronti del pubblico e quelle di cui alla Legge 2 gennaio 1991 n. 1.

Ai sensi della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 3 marzo 1994 (in Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994) e della circolare della Banca d'Italia del 28 giugno 1995 (in Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 1995), la società potrà ricevere finanziamenti, con l'obbligo di rimborso, da parte dei soci iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e che detengano almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 175/2016 (articolo 16, 3° comma) oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli Enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 2 bis – Disposizioni sulle società benefit

La società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 2 – Oggetto sociale. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.

La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA).

Articolo 3 – Sede legale

La società ha sede legale in Calenzano.

L'organo amministrativo potrà istituire filiali, laboratori ed uffici.

Articolo 4 – Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) luglio 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, osservate le disposizioni di legge.

Articolo 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro **1.272.014 (unmilione duecento settantadue milaquattordici)** ed è diviso in azioni di nominali euro 1 (uno) cadauna.

La totalità del capitale sociale dovrà essere posseduta unicamente da soggetti ai quali, per legge, sia riconosciuta la qualifica di Ente Pubblico.

Articolo 6 - Azioni sociali

Il possesso delle azioni sociali comporta l'accettazione dell'atto costitutivo, dello statuto e di tutte le deliberazioni assembleari.

Le azioni sono indivisibili; ogni azione da euro 1 (uno) dà diritto ad un voto. La società non ha obbligo di emettere titoli azionari.

Agli enti pubblici locali che partecipano al capitale sociale è assicurato l'esercizio sulla Società di un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, con l'esercizio di un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative, mediante i contratti di servizio, l'Assemblea dei soci, la nomina degli organi sociali, nonché attraverso le ulteriori modalità disciplinate dal presente Statuto.

Articolo 7 – Trasferimento delle azioni

Il socio non può alienare le proprie azioni, o parte di esse, senza prima averle offerte in prelazione agli altri soci.

Pertanto il socio che voglia vendere in tutto o in parte le proprie azioni dovrà darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico indicando il numero delle azioni offerte in vendita, il prezzo convenuto, con le modalità di pagamento, il nominativo e le generalità del soggetto interessato all'acquisto ed allegando in fotocopia l'offerta di acquisto ricevuta; qualora la comunicazione non contenga tutte le suddette indicazioni sarà considerata priva di ogni effetto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà darne notizia a tutti gli altri soci. I soci potranno esercitare la prelazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico; in caso di pluralità di soci interessati, il numero delle azioni spettanti ad ogni socio sarà proporzionale a quello da ciascuno di essi possedute.

Il diritto di prelazione a favore dei soci opererà, ai sensi del presente articolo, anche nel caso in cui taluno di essi intenda trasferire senza corrispettivo, permutare o altrimenti disporre delle quote, anche per transazione o per cessione dei beni. Ciascun socio che intenda concedere proprie azioni in usufrutto o pegno, o comunque sottoporle ad altre operazioni che ne limitano la piena disponibilità, è obbligato ad informare gli altri soci e ad offrire ad essi la prelazione dei corrispondenti diritti (di usufrutto o di proprietà in casi di pegno o simili) ai sensi del presente articolo.

Per le ipotesi considerate al comma precedente, in caso di mancato accordo sul prezzo, varrà quello determinato da un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di Firenze ad istanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di vendita dei diritti di opzione derivanti da aumenti di capitale; in questo caso i termini suindicati saranno dimezzati.

La vendita delle azioni e dei diritti di opzione e l'effettuazione delle altre operazioni di cui sopra sarà efficace nei confronti della società solo dopo che l'Organo Amministrativo, successivamente alla segnalazione effettuata da chiunque degli interessati, avrà accertato che l'operazione è stata posta in essere nel rispetto di quanto stabilito al presente articolo.

In ogni caso, a pena di inopponibilità alla società, l'alienazione delle azioni e l'effettuazione di operazioni che ne limitano la piena disponibilità, potranno avere luogo soltanto nel rispetto di quanto previsto all'art. 5, 2° comma, del presente Statuto.

Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo dovranno essere eseguite con la lettera raccomandata A.R. o con qualsiasi altro mezzo attestante prova legale di ricevimento, ed indirizzate al Presidente del Consiglio di Amministrazione o

all'Amministratore Unico presso la sede legale della società ed ai soci presso il domicilio risultante dal libro dei Soci.

Nel caso di diniego alla alienazione delle azioni e di mancato esercizio di prelazione sul totale delle azioni offerte in cessione, al socio alienante viene riconosciuto il diritto di recesso da esercitarsi nei termini e secondo le modalità di cui agli articoli 2437-bis e 2437-ter del Codice civile.

Articolo 8 - Totalità di capitale pubblico

La condizione posta all'ultimo comma del precedente articolo 5 dovrà venire rispettata anche nel caso di aumento del capitale sociale.

TITOLO II - ORGANI SOCIALI

Articolo 9 - Organi sociali

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione e Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- il Collegio Sindacale.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 175/2016 (articolo 11, 9° comma) è vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

E' altresì vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché la corresponsione di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi societari.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10 - Deliberazioni

L'assemblea dei soci, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Articolo 11 - Intervento in assemblea

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci iscritti nel Libro soci almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza e che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea secondo il disposto dell'articolo 2372 C.c, ciascuno intervenuto in assemblea non può, comunque, rappresentare più di due soci. La regolarità delle deleghe è accertata dal Presidente dell'assemblea, al quale spetta anche determinare le modalità di votazione.

Articolo 12 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, in deroga alle disposizioni dell'art. 2366 del C.C., mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ovvero mediante avviso raccomandato o con altri mezzi equivalenti (fax, posta elettronica con notificazione di ricevuta, posta elettronica certificata, raccomandata a mano) purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso da spedire ai soci e ai componenti l'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal libro dei soci.

In mancanza della suddetta formalità, l'assemblea è regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale, sono intervenuti la maggioranza degli Amministratori in carica o l'Amministratore Unico e la maggioranza dei Sindaci Effettivi e tutti si dichiarano edotti sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Nel caso di assemblee irrituali, copia del verbale dovrà essere trasmesso, a cura del Presidente dell'Assemblea, agli Amministratori ed ai Sindaci assenti entro trenta giorni.

La convocazione deve indicare se l'assemblea è generale contestualmente convocata, ovvero assemblea generale convocata in teleconferenza. In questo caso, la convocazione deve contenere l'indicazione dei luoghi collegati in teleconferenza con la sede principale dell'assemblea.

L'assemblea è convocata in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ai sensi dell'art. 2364 C.C., ultimo comma, qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Organo Amministrativo può deliberare la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è inoltre convocata – in via ordinaria e straordinaria – ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla legge e dal presente Statuto.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvedono alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presente il presidente e il segretario.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 13 – Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Unico o, in sua assenza, dalla persona che sarà designata dai presenti.

Il Presidente, sempre che il verbale non debba essere redatto da un Notaio, è assistito da un Segretario nominato dagli intervenuti anche fra non soci.

Articolo 14 - Maggioranze

L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente o rappresentato.

L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale presente o rappresentato.

Articolo 15 - Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constare da verbale, redatto ai sensi dell'articolo 2375 del Codice civile, sottoscritto da Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

TITOLO III - AMMINISTRAZIONE

Articolo 16 – Nomina e Cessazione

La società è amministrata, su decisione dei soci in sede di nomina, da un Amministratore Unico ovvero, in conformità con i criteri previsti dalla normativa pro tempore applicabile, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, anche non soci, da stabilire dall'assemblea all'atto della nomina.

Nell'ipotesi di Consiglio di Amministrazione la scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 in materia di equilibri di genere.

L'organo amministrativo dura in carica per non più di tre esercizi ed è rieleggibile.

La cessazione dall'ufficio degli amministratori e la loro sostituzione sono regolate dalla legge e dal presente Statuto.

Se nel corso dell'esercizio venisse a mancare l'Amministratore Unico ovvero vengono a mancare uno o più Amministratori, verranno sostituiti, rispettivamente, da un nuovo Amministratore Unico ovvero da uno o più nuovi Amministratori nominati dall'Assemblea ai sensi dell'art.2386 del Codice civile.

Articolo 17 – Compenso agli Amministratori

Il compenso spettante all'Amministratore Unico e/o agli Amministratori è stabilito annualmente dall'assemblea dei soci chiamata in sessione ordinaria ad approvare il Bilancio.

In caso di mancanza di determinazione dell'Assemblea dei Soci di un compenso complessivo a favore del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione medesimo, sentito il parere del Collegio Sindacale, potrà determinare compensi a favore dell'Amministratore delegato e degli Amministratori investiti di particolari poteri, fatto salvo quanto disciplinato all'articolo 9 comma 3.

All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese fiscalmente documentate sostenute in ragione del loro ufficio.

Articolo 18 – Poteri dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, nulla eccettuato o escluso, e provvede a tutto quanto non sia per legge e per Statuto riservato all'assemblea.

E' prevista l'attribuzione di deleghe a un solo amministratore, salva l'attribuzione al Presidente se autorizzata dall'Assemblea.

Articolo 19 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina, elegge nel proprio seno il Presidente, da scegliere fra i membri designati dai soci ed al quale spetta la firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado e tipo di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione.

Il Consiglio nomina inoltre il Segretario scegliendolo di volta in volta, anche tra soggetti terzi, presenti alla riunione.

Viene esclusa la possibilità di nomina di un Vice presidente. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire tale carica esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Articolo 20 - Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, delega ad uno dei suoi membri, scelto fra coloro che sono stati eletti i poteri previsti dall'articolo 17, ad eccezione dei seguenti:

a) - stipulare contratti, anche preliminari, di compravendita di affitto e di locazione anche finanziaria aventi per oggetto beni immobili, beni mobili registrati ed aziende;

- b) - stipulare contratti di c/c con Istituti di Credito;
- c) - chiedere ad istituti di credito ed in genere a terzi la concessione di mutui e di affidamenti con qualsiasi modalità di utilizzo;
- d) - concedere a chiunque fideiussioni, avalli e garanzie personali o reali; rinunciare a tali garanzie concesse da terzi alla società;
- e) - promuovere o resistere ad azioni giudiziarie di qualsiasi genere e di fronte a qualsiasi giudice, salvo tutte quelle necessarie per assicurare il recupero dei crediti esigibili verso clienti della società;
- f) - obbligare la società in qualsiasi forma e nei confronti di chiunque per un importo superiore alla interezza del capitale sociale versato.

In occasione di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione l'Amministratore Delegato dovrà riferire, anche verbalmente, sull'andamento e sui fatti più significativi della gestione.

Articolo 21 – Amministratore Unico

L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

Per gli atti di seguito indicati l'Amministratore Unico deve richiedere autorizzazione all'assemblea dei soci:

- a) – stipulare contratti, anche preliminari, di compravendita, e di locazione finanziaria aventi per oggetto beni immobili ed aziende;
- b) – chiedere ad istituti di credito ed in genere a terzi la concessione di mutui e di affidamenti con qualsiasi modalità di utilizzo per un importo superiore alla interezza del capitale sociale versato;
- c) - concedere a chiunque fideiussioni, avalli e garanzie personali o reali, nei limiti della vigente normativa; rinunciare a tali garanzie concesse da terzi alla società;
- d) – promuovere azioni giudiziarie di qualsiasi genere e di fronte a qualsiasi giudice, salvo tutte quelle necessarie per assicurare il recupero dei crediti esigibili verso clienti della società;
- e) – obbligare la società in qualsiasi forma e nei confronti di chiunque per un importo superiore, per singola obbligazione, alla interezza del capitale sociale versato.

In occasione di ogni riunione dell'Assemblea dei Soci l'Amministratore Unico dovrà riferire, anche verbalmente, sull'andamento e sui fatti più significativi della gestione.

Articolo 22 - Convocazione del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno, nella sede sociale ed anche altrove con lettera raccomandata da spedire almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero a mezzo email certificata; in caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato con comunicazione telefax confermata con telegramma o e-mail certificata da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La convocazione del Consiglio può essere richiesta dall'Amministratore Delegato e da un terzo dei Consiglieri in carica; la richiesta dovrà contenere l'indicazione specifica degli argomenti da trattare, e dovrà essere inviata per conoscenza al Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 23 - Deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. A parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Articolo 24 - Verbali del Consiglio

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione son firmati dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO IV - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Articolo 25 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Tutti i membri effettivi e supplenti del Collegio dovranno essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

L'emolumento per il Collegio Sindacale è determinato sulla base dell'onorario minimo previsto alla Tariffa dei Dottori Commercialisti vigente alla fine di ogni esercizio sociale.

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto.

I sindaci possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge.

Di ogni ispezione anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Articolo, al Collegio Sindacale si applicano le norme dell'articolo 2397 e seguenti del Codice civile.

Articolo 26 - Controllo legale dei conti

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 comma 2 del Decreto Legislativo n. 175/2016 il Controllo legale dei conti deve essere attribuito ad una società di Revisione o ad un Revisore contabile, scelto fra le società di revisione o i revisori iscritti al registro dei revisori contabili.

La nomina dell'organo di controllo dei conti viene effettuata dall'assemblea ordinaria dei soci.

La nomina, la durata, il funzionamento ed i poteri di controllo attribuiti al Revisore o alla società di Revisione avverrà nel rispetto delle norme vigenti in materia di controllo legale dei conti previsto per le società per Azioni.

Indipendentemente dalla nomina di un Revisore o di una Società di Revisione per il controllo legale dei conti, l'Assemblea dei Soci potrà nominare una Società di Revisione scelta fra le società iscritte nell'apposito registro del Ministero di Giustizia, per la certificazione del Bilancio e dei documenti allegati. L'incarico avrà durata di tre anni rinnovabile per non più di una volta.

TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 27 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno e l'Organo Amministrativo procede alla redazione del bilancio dell'esercizio osservate le disposizioni dell'art. 2423 e seguenti del C.C.

Articolo 28 - Destinazione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale, detratto il 5% (cinque per cento) da destinare al fondo di riserva legale di cui all'articolo 2430 del Codice civile, potranno essere, in tutto o in parte, destinati dall'assemblea alla costituzione di una riserva straordinaria, fatta salva un'equa remunerazione del capitale qualora la situazione economico-finanziaria della società la consenta.

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - RINVIO

Articolo 29 - Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea Straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri ed osservate le disposizioni di legge.

Articolo 30 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile in materia di società per azioni ed alle leggi speciali vigenti in materia.